

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CIFARELLI MICHELE	4
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	GARGANI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	3, 5
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		MACIS FRANCESCO	4
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (<i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (2388-ter-B)	3	MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5	RIZZO ALDO	5
CASINI CARLO	5	TASSI CARLO	3
		Votazione segreta:	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,35.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati De Carli, Rosini, Pellizzari, Bambi, Poli e Tassi sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Alagna, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Degennaro, Occhetto e Trantino.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2388-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura », già approvato dalla Camera nella seduta del 14 novembre 1985 e modificato dal Senato nella seduta del 20 novembre 1985.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Gargani.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha apportato al disegno di legge approvato dalla Camera due modifiche di carattere tecnico: una al terzo comma dell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, per cui in aula, notando

una discrasia rispetto all'articolo 1 già votato, ci eravamo limitati a spiegare l'interpretazione da dare al comma, nel senso che la determinazione di una candidatura per categoria non dovesse operare in quanto le categorie, con il provvedimento approvato dalla Camera, sono state eliminate. Ciò non di meno il Senato ha fatto bene a precisare quello che avevamo spiegato come interpretazione autentica, modificando il terzo comma nel seguente modo: « In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello ».

Il Senato ha poi ripreso l'articolo 3 nel testo del Governo, su cui ci siamo soffermati nel corso della discussione, modificando i componenti della sezione disciplinare, perché anche questa è armonizzata nell'articolo 1, così come modificato, la cui *ratio* discende dalla sentenza della Corte costituzionale.

Chiedo quindi alla Commissione di approvare il provvedimento in via definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CARLO TASSI. Il gruppo del MSI-destra nazionale per il suo alto senso di responsabilità, la mancanza del quale comporterebbe gravi conseguenze per la scadenza ormai prossima (se non sbaglio, martedì è l'ultimo giorno per depositare le liste), intende fare solo una dichiarazione di ferma opposizione al metodo e al sistema con cui è stato approvato il disegno di legge, perché in nove mesi non si è riusciti a fare nulla se non un puro e semplice adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe potuto e

dovuto essere fatto immediatamente, senza travaglio e inutile perdita di tempo.

Non possiamo non rimarcare il fatto che la protrazione del Consiglio superiore della magistratura in attività di servizio oltre i quattro anni è vietata specificamente dalla lettera dell'articolo 104, sesto comma, della Costituzione che recita così: « I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili », quindi non sono *a fortiori* rinominabili, ma di fatto lo sono stati per sei mesi. La conseguenza l'avrete con le pronunce del TAR su coloro che in questo periodo sono stati in qualche modo inquisiti. Mi risulta che qualche alto personaggio inquisito in questo periodo non si sia presentato all'audizione e convocazione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per non dare neanche con la presenza un eventuale assenso alla propria situazione.

Per questo motivo manteniamo la nostra ferma opposizione al disegno di legge. Non possiamo non sottolineare che, una settimana prima che si definisse, con lo stralcio indecoroso, la vicenda di questo disegno di legge, avevamo fatto presenti le manchevolezze anche di carattere puramente tecnico che hanno portato a questo « rimpallo » fra Camera e Senato, perché né il relatore né la maggioranza né il ministro si erano accorti che le norme approvate erano incostituzionali, come il divieto di candidatura di coloro che fanno parte dell'ufficio studi e di segreteria del Consiglio superiore della magistratura, tant'è che poi si è dovuto raffazzonare il divieto limitandolo nella portata con una norma di carattere transitorio che trasferisce alle prossime elezioni, ai prossimi consigli della magistratura ciò che diventa in realtà, e non poteva essere diversamente, una pura e semplice incompatibilità. Del resto, ho notato che nel testo approvato dal Senato si parla solo di ufficio studi e non anche di ufficio di segreteria, per cui lo stesso problema si riproporrà per coloro che fanno la corsa per andare agli uffici di

segreteria perché, stando vicino al cuore di Federico, è più facile rimanere vicino a Federico.

In estrema sintesi, questi sono i motivi del nostro assoluto dissenso. Ci asteniamo dal presentare emendamenti, che pure avremmo potuto presentare, e manteniamo la nostra ferma opposizione non tanto e non solo per il tenore di questo disegno di legge che, in pratica, costituisce soltanto un adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale, ma soprattutto per il metodo e per il sistema che hanno visto vincente solo una parte politica, il partito comunista italiano, anche in questa vicenda, con il beneplacito della maggioranza che non è stata in grado di essere d'accordo con se stessa.

FRANCESCO MACIS. Intervengo per dire che il gruppo comunista aderisce all'impostazione data dal relatore Gargani: si tratta di una conseguenza di carattere tecnico che era stata prospettata dallo stesso relatore all'Ufficio di Presidenza della Camera e che addirittura si era pensato di poter risolvere sul piano del semplice coordinamento. Tengo a dire questo, perché la norma sostanziale su cui è intervenuto il legislatore è l'articolo 1. Quindi, la nostra adesione alla sede legislativa ha questo significato estremamente preciso, non solo per il senso di responsabilità che viene dimostrato da tutti i gruppi, e al quale si è giustamente riferito il collega Tassi, in prossimità dell'imminente scadenza dell'ultimo giorno per la presentazione delle liste, ma anche perché si tratta di una conseguenza tecnica (credo che tutti i gruppi siano d'accordo su questo), mentre la norma sostanziale di carattere elettorale è rappresentata solo dall'articolo 1. Per questi motivi preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

MICHELE CIFARELLI. Anch'io sarò molto breve. Questo non è il momento di recriminazioni né di altre considerazioni. Ci riferiamo ad una sentenza della Corte costituzionale e ad una esigenza istituzio-

nale. Per questi motivi il gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge.

CARLO CASINI. Intervengo brevemente per esprimere il consenso del gruppo democristiano al provvedimento; la situazione non presenta, infatti, altri sbocchi, dal momento che il provvedimento deve essere urgentemente approvato, essendo già state indette le elezioni del Consiglio superiore della magistratura. Avremmo preferito una normativa più completa, ma credo che lo stralcio ci consentirà di affrontare gli ulteriori aspetti della materia in altra sede.

ALDO RIZZO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, ne preannuncio il voto favorevole.

Desidero, altresì, sottolineare l'opportunità delle modifiche apportate dal Senato ed in particolare quella relativa al terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 155, con la quale viene risolto il problema dell'interpretazione di quella norma sorto in conseguenza dell'approvazione della nuova disciplina.

Condivido, inoltre, l'inserimento della norma relativa alla sezione disciplinare del CSM, con il quale viene recepita l'indicazione fornita dal Governo e, attraverso la presentazione di un emendamento, dalla mia stessa persona; ritengo infatti che l'indicazione di un solo componente come magistrato di Corte di cassazione risponda alla nuova composizione dell'organo stabilita in base alla formulazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Sulla base del consenso unanime espresso dai colleghi, auspico la rapida approvazione del provvedimento.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Rimettendomi all'illustrazione introduttiva dell'onorevole re-

latore, invito la Commissione ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « ciascuna delle quali » sino alla fine del comma.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di novanta giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri trenta giorni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « ciascuna delle quali » sino alla fine del comma.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20

della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 3:

ART. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono:

il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;

due componenti eletti dal Parlamento di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;

un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

cinque magistrati con funzioni di merito.

I componenti supplenti sono:

un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;

tre magistrati con funzioni di merito;

due componenti eletti dal Parlamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 riproduce il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2, secondo quanto è stato stabilito in sede di coordinamento di sistematica legislativa e pertanto non verrà votato.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura » (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2388-ter-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Bochicchio Schelotto, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, De Carli, De Gregorio, Fracchia, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pellizzari, Poli, Pontello, Reggiani, Riz, Rizzo, Rosini, Tassi, Trabacchi, Violante.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
